



COMUNE DI NOICÀTTARO  
Città Metropolitana di Bari

**Ordinanza Sindacale N.  
Del**

**360  
27/12/2021**

**OGGETTO: DIVIETO DI UTILIZZO DI PETARDI, BOTTI E FUOCHI D'ARTIFICIO.**

## **IL SINDACO**

**CONSIDERATO** che in occasione delle festività di fine ed inizio anno nuovo è uso e consuetudine festeggiare con lo scoppio di petardi e botti di vario genere che, in alcuni casi, sono abusivamente commercializzati e quindi senza i previsti controlli di sicurezza.

**CHE** l'assenza dei dovuti controlli di sicurezza potrebbero ingenerare infortuni anche di grave entità alle cose e alle persone, compresi i bambini, i quali per imprudenza o imperizia utilizzano detti fuochi d'artificio.

**CONSIDERATO** che l'utilizzo e l'esplosione di petardi e/o di giochi pirici può generare potenziali rischi per l'incolumità delle persone.

**CONSIDERATO**, altresì, che tali potenziali rischi determinano conseguenze negative anche per gli animali domestici, nonché per la fauna selvatica, in quanto il fragore dei botti, oltre ad ingenerare in loro un'evidente reazione di spavento (in relazione alla loro estrema sensibilità uditiva), li porta, nella maggior parte dei casi, a perdere l'orientamento, esponendoli, di fatto, al rischio di smarrimento e/o investimento da parte degli utenti della strada.

**DATO ATTO** che il Comune è responsabile sia della tutela delle persone e sia, giusta art. 3 del D.P.R. 31.03.1979, della protezione degli animali.

**CHE** l'uso improprio del materiale pirico può ingenerare notevoli danni sia al patrimonio pubblico e privato (automobili, motocicli, abitazioni, ecc...) e sia all'ambiente naturale (come ad esempio incendi boschivi, danni alla vegetazione, aumento delle polveri sottili ed inquinamento atmosferico).

**RITENUTO**, per le ragioni innanzi esposte, di vietare l'utilizzo di petardi, botti e fuochi d'artificio appartenenti alle Categorie aventi un rischio potenziale Medio e/o Elevato.

**DATO ATTO** che sulla presente disciplina il Responsabile della "Polizia Locale" ha espresso il relativo "Parere Favorevole".

**VISTI** gli articoli 50 e 54 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii..

**VISTO** il D.M. del Ministero dell'Interno datato 5.08.2008 ed in particolare l'art. 1 "incolumità pubblica e sicurezza urbana".

**VISTO** il D.Lgs. 29.07.2015, n. 123, recante "Attuazione della direttiva 2013/29/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici", che, all'art. 3, comma 2, lett. a), suddivide i fuochi d'artificio nelle seguenti Categorie di rischio:

- "F1"**: fuochi d'artificio che presentano un rischio potenziale estremamente basso e un livello di rumorosità trascurabile e che sono destinati ad essere utilizzati in spazi confinati, compresi i fuochi d'artificio destinati ad essere usati all'interno di edifici d'abitazione;
- "F2"**: fuochi d'artificio che presentano un basso rischio potenziale e un basso livello di rumorosità e che sono destinati a essere usati al di fuori di edifici in spazi confinati;
- "F3"**: fuochi d'artificio che presentano un rischio potenziale medio e che sono destinati ad essere usati al di fuori di edifici in grandi spazi aperti e il cui livello di rumorosità non è nocivo per la salute umana;
- "F4"**: fuochi d'artificio che presentano un rischio potenziale elevato e che sono destinati ad essere usati esclusivamente da persone con conoscenze specialistiche, comunemente noti quali «fuochi d'artificio professionali», e il cui livello di rumorosità non è nocivo per la salute umana.



COMUNE DI NOICÀTTARO  
Città Metropolitana di Bari

**VISTO** l'art. 57 del Regio Decreto 18.06.1931, n. 773, recante: "Testo Unico delle Leggi in materia di Pubblica Sicurezza";

**VISTO** l'art. 101 del Regio Decreto 06.05.1940, n. 635, recante: "Regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S. 18.06.1931, n. 773".

**VISTA** la Legge 24.11.1981, n. 689, recante: "Modifiche al sistema penale".

**VISTO** l'art. 650 del Codice Penale, rubricato: "Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità".

**VISTO** l'art. 703 del Codice Penale, rubricato: "Accensioni ed esplosioni pericolose".

**VISTO** l'art. 727 del Codice Penale, rubricato: "Maltrattamento degli animali".

**RILEVATO**, infine, che una irragionevole e non proporzionata limitazione dei prodotti pirotecnici innanzi indicati, oltre alle ripercussioni sul piano della violazione del principio comunitario di libera circolazione dei prodotti pirotecnici, procura gravissimi pregiudizi economici alle imprese costituenti la filiera commerciale che esercitano in maniera legittima le proprie attività sulla base di specifici titoli amministrativi.

**RITENUTO**, pertanto, di dover disciplinare la materia senza ricorrere a divieti indiscriminati di utilizzo dei riferiti petardi, botti e fuochi d'artificio.

Per tutto quanto precede,

## ORDINA

su tutto il territorio comunale, nel periodo **dal 27 Dicembre 2021 al 7 Gennaio 2022**, ad esclusione delle Categorie "F1" ed "F2", come in premessa esplicitate, il divieto di utilizzo di petardi, botti e fuochi d'artificio di cui alle restanti Categorie e segnatamente:

- "F3": fuochi d'artificio che presentano un rischio potenziale medio e che sono destinati ad essere usati al di fuori di edifici in grandi spazi aperti e il cui livello di rumorosità non è nocivo per la salute umana;
- "F4": fuochi d'artificio che presentano un rischio potenziale elevato e che sono destinati ad essere usati esclusivamente da persone con conoscenze specialistiche, comunemente noti quali «fuochi d'artificio professionali», e il cui livello di rumorosità non è nocivo per la salute umana.

A carico dei trasgressori, oltre alle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti di settore, sarà applicata, per inosservanza a quanto disposto con la presente Ordinanza Sindacale, la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii..

L'organo accertatore, oltre alla sanzione innanzi indicata, procederà, a norma del combinato disposto di cui all'art. 19, in uno con il successivo art. 20 della Legge 24.11.1981, n. 689, al sequestro, finalizzato alla confisca, dei materiali oggetto di contestazione.

## DISPONE

1. che la presente Ordinanza abbia effetto immediato e sia affissa, ai fini della generale conoscenza, sul sito informatico dell'Ente, all'indirizzo: [www.comune.noicattaro.bari.it](http://www.comune.noicattaro.bari.it), sia nella Sezione "Albo Pretorio" e sia nella Sezione "Notizie in primo piano", avendo cura, altresì, di renderla nota anche attraverso i siti web di informazione locale;

2. di trasmettere la presente Ordinanza, con valore di notifica, in favore:

- del Prefetto di Bari
- del Comando Stazione Carabinieri di Noicàttaro;
- del Comando di Polizia Locale



COMUNE DI NOICÀTTARO  
Città Metropolitana di Bari

**A V V E R T E**

che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso, entro 60 (sessanta) giorni dalla data della sua pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale, nei termini e nei modi previsti dall'art. 2 e seguenti della legge 6.12.1971, n. 1034, oppure, ed in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre, entro 120 (centoventi) giorni dalla data della sua pubblicazione, nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare le disposizioni della presente Ordinanza. I trasgressori saranno sanzionati a norma di legge.

Si comunica, a norma del combinato disposto di cui all'art. 3, quarto comma, in uno con il successivo art. 5, terzo comma, della Legge 7.08.1990, n. 241 e ss.mm.ii., che il Responsabile del presente procedimento amministrativo è il Responsabile della Polizia Locale, Dott. Gregorio Filograno.

**Sindaco**  
INNAMORATO RAIMONDO / InfoCamere  
S.C.p.A.